



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

REGOLAMENTO GENERALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20.06.2011

REGOLAMENTO GENERALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

ART. 1 Istituzione

1. Il Comune di Negrar riconosce il diritto dei cittadini allo studio, alla ricerca, all'informazione e alla cultura, e concorre a promuovere le condizioni perché essi possano effettivamente esercitare tale diritto.
2. In conformità a quanto disposto dalla vigente legislazione regionale, compete al Comune:
 - provvedere all'istituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo delle strutture e dei servizi bibliotecari sul territorio;
 - curare la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie affidate agli enti locali, nonché alla relativa utenza;
 - intraprendere, per l'ambito territoriale di competenza, ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi in materia di biblioteche.
3. La Biblioteca è amministrata dall'Ente che ne assicura una sede, idonea attrezzatura, personale qualificato e disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi contemplati dal presente Regolamento stanziati nel bilancio comunale e nel piano esecutivo di gestione.

ART. 2 Finalità

1. La Biblioteca si ispira al Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche che viene allegato (allegato A).
2. I servizi della Biblioteca devono essere ispirati ai "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", indicati dal D.P.C.M. 27 gennaio 1994: eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza, efficacia.
3. La Biblioteca Comunale ha la funzione precipua di dare attuazione al diritto dei cittadini alla documentazione, all'informazione, allo studio e alla lettura, e di costituire occasioni di educazione permanente e di stimolo culturale al fine di contribuire allo sviluppo sociale, alla partecipazione e alla crescita culturale della comunità.

ART. 3 Forme di coordinamento

1. La Biblioteca, al fine di ampliare e potenziare le proprie funzioni di informazione e documentazione, promuove forme di collegamento e cooperazione con altri enti culturali, educativi e documentari, pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni, accordi di programma o atti amministrativi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Effettua la propria attività bibliografica e biblioteconomica in armonia con i programmi e gli indirizzi generali della Regione, e coopera con la Provincia di Verona e la Regione Veneto per l'attuazione delle relative funzioni di coordinamento e programmazione dei servizi bibliotecari.

ART. 4
Patrimonio e gestione

1. Il patrimonio della Biblioteca è costituito dal materiale documentario, in qualsiasi supporto esso si presenti, che costituisce le raccolte della Biblioteca all'atto della emanazione del presente Regolamento e da tutto quello successivamente acquisito per acquisto, dono e scambio.
2. Per il trattamento del materiale bibliografico e documentario acquisito, in riferimento alla descrizione, catalogazione, conservazione, organizzazione e fruizione, la Biblioteca Comunale adotta e segue le norme e gli standard della tecnica biblioteconomica, tenuto conto anche delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

ART. 5
Servizi al pubblico

1. L'accesso alla Biblioteca è libero e gratuito.
2. L'utilizzo degli spazi e dei servizi della Biblioteca deve avvenire con un comportamento rispettoso degli altri e del patrimonio pubblico. Il personale della Biblioteca può assumere provvedimenti motivati e di carattere immediato per far allontanare dalla sede persone che persistono nel mantenere un comportamento molesto.
3. I tempi e la durata di apertura al pubblico della Biblioteca per l'accesso ai servizi sono fissati dall'Amministrazione Comunale tenuto conto della legislazione nazionale e regionale in materia e delle indicazioni emerse da valutazioni appositamente predisposte dal Responsabile di Settore sentito il Responsabile di Servizio.
4. La consultazione dei cataloghi inerenti il materiale bibliografico e documentario della Biblioteca è libera e gratuita, come pure la consultazione e la lettura in sede dei documenti posseduti dalla Biblioteca. La Biblioteca mette inoltre a disposizione la consultazione di tipo informatico e telematico che è soggetta ad apposita regolamentazione interna. Provvedimenti motivati del Responsabile di Servizio possono escludere temporaneamente singole opere dalla consultazione, o consentirla solo a particolari condizioni.
5. La Biblioteca effettua in sede il servizio di riproduzione del proprio materiale documentario. E' esclusa dalla riproduzione tutta la documentazione per la quale esistono limiti di legge in merito alla riproducibilità. La riproduzione tramite fotocopia realizzata nella sede della Biblioteca è soggetta alle norme vigenti sul Diritto d'autore. Il costo per la riproduzione verrà deliberato annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.
6. La Biblioteca, con riferimento a quanto disposto dalla legislazione nazionale e regionale in materia di biblioteche, attua i seguenti interventi:
 - a) raccoglie, ordina, predispone per l'uso pubblico materiale documentario in qualsiasi supporto esso si presenti e che costituisca elemento utile all'informazione e alladocumentazione;
 - b) provvede alla raccolta e alla conservazione di documenti riguardanti il territorio comunale e la comunità, al fine di custodire e trasmettere la memoria storica locale;
 - c) raccoglie e predispone, per l'uso pubblico, documenti e relazioni sul territorio prodotti o commissionati dall'Amministrazione Comunale;
 - d) contribuisce all'attuazione del diritto allo studio e all'educazione permanente e promuove la collaborazione con le istituzioni scolastiche;

- e) offre supporto e coordinamento alle iniziative culturali che vengono promosse sul territorio.
7. Il personale in servizio conforma il proprio comportamento ed il proprio stile di lavoro a tali principi e tende a stabilire rapporti di collaborazione con gli utenti.
 8. Per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi resi, il personale in servizio svolge periodicamente apposite verifiche, con sondaggi e adeguati strumenti misuratori.
 9. La Biblioteca assicura la piena informazione degli utenti sui servizi predisposti e sulle modalità di utilizzazione.

ART. 6

Comitato di Biblioteca.

1. Il Consiglio Comunale si può avvalere di un Comitato di Biblioteca con funzioni di concorso nella formazione dell'indirizzo culturale, mediante proposte di iniziative per la valorizzazione della Biblioteca.
2. Il Comitato di Biblioteca è composto da un numero di dieci membri eletti dal Consiglio Comunale, di cui due in rappresentanza delle minoranze presenti in Consiglio Comunale. E' componente di diritto del Comitato di Biblioteca l'Assessore alla Cultura. Il Comitato rimane in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale che lo ha nominato.
3. All'attività del Comitato partecipa il Bibliotecario.
4. Il Comitato, a maggioranza di voti, nomina al proprio interno il Presidente, che avrà il compito di convocare e presiedere il Comitato. Il Presidente è coadiuvato da un Vicepresidente, nominato dal Comitato stesso sempre al proprio interno.
5. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno e/o in caso di richiesta di almeno 5 membri del Comitato. In caso di impedimento la convocazione spetterà al Vicepresidente.
6. Per la validità delle sedute del comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte vengono adottate con il consenso della maggioranza dei presenti.
7. I componenti del Comitato di Biblioteca svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
8. Ai membri del Comitato di Biblioteca che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, viene inviata dal Presidente del Comitato una lettera formale scritta di decadenza, e sono dichiarati decaduti alla successiva riunione. Il Consiglio Comunale provvederà a nominare il nuovo componente.
9. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni i rappresentanti delle istituzioni o associazioni presenti sul territorio per sviluppare rapporti di collaborazione.

ART. 7

Personale della Biblioteca

Alla Biblioteca è preposto un bibliotecario o un assistente. Egli assicura sul piano tecnico il funzionamento dell'istituto, cura l'osservanza delle norme comunali, provinciali e regionali in materia bibliotecaria, provvede sul piano tecnico all'incremento e decremento del patrimonio, partecipa alle riunioni del Comitato.

ART. 9

Disposizioni Finali

Per le fattispecie non previste dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale, al "Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali" (D.P.R. n. 417 5 luglio 1995) e ai Regolamenti comunali.